

N. 29.473 di Repertorio

N. 21.345 di Raccolta

COSTITUZIONE DI SOCIETA' CONSORTILE

PER AZIONI

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici, addì due del mese di agosto, in Milano, negli uffici in via Rovello n. 2.

(2/8/2013)

Davanti a me, Avvocato PAOLA CIANCI, Notaio in Saronno, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,

Sono personalmente comparsi i signori:

ROSSI SERGIO ENRICO, nato a Torino il giorno 27 gennaio 1960, domiciliato a Milano, Via Meravigli n. 9/B, codice fiscale RSS SRG 60A27 L219N, cittadino italiano, che interviene al presente atto in proprio e quale Procuratore speciale dell'ente

"CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MILANO", con sede in Milano, Via Meravigli n. 9/B, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 80073490155, iscritta al R.E.A. di Milano al numero MI-1531602, ente costituito in Italia di diritto italiano, a tanto autorizzato in forza della procura speciale a mio rogito in data 26 luglio 2013, repertorio n. 29.423, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "A";

TURTURIELLO ANTONELLO, nato a Roma il giorno 20 novembre 1962, domiciliato per la carica in Milano, Via Taramelli Torquato n. 12, unicamente quale Presidente del Consiglio di Gestione della società **"FINLOMBARDA - FINANZIARIA PER LO SVILUPPO DELLA LOMBARDIA SOCIETA' PER AZIONI (BREVEMENTE DENOMINATA) FINLOMBARDA S.P.A."**, con sede in Milano, Via Taramelli Torquato n. 12, capitale sociale di Euro 170.329.200,00 (centosettantamilionitrecentoventinovemiladuecento) interamente versato, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 01445100157 e iscritta al R.E.A. di Milano al n. 829530, società costituita in Italia di diritto italiano, a tanto autorizzato in forza della delibera del Consiglio di Gestione del 29 luglio 2013, che in estratto da me Notaio autenticato in data odierna, repertorio n. 29.472 si allega al presente atto sotto la lettera "B";

SALA GIUSEPPE, nato a Milano il giorno 28 maggio 1958, domiciliato per la carica in Milano, Via Rovello n. 2, unicamente quale Amministratore Delegato della società **"EXPO 2015 S.P.A."**, con sede in Milano, Via Rovello n. 2, capitale sociale di Euro 10.120.000,00 (diecimilionicentoventimila) interamente versato, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 06398130960 e iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1890226, società costituita in Italia di diritto italiano, a tanto autorizzato in forza di Verbale del Consiglio di Amministrazione del 6 giugno 2013 che in estratto autenticato dal Notaio Stefano Rampolla di Milano in data 31 luglio 2013, numero 47.777 di repertorio, si allega al presente atto sotto la lettera "C"

Sono altresì presenti:

VASCO ELENA, nata a Hartford (USA) il giorno 31 dicembre 1964, domiciliata a Milano, Via Meravigli n. 9/B, codice fiscale VSC LNE 64T71 Z404V, cittadina italiana;

GALLI PIETRO, nato a Genova il giorno 5 luglio 1963, domiciliato a Milano, Via Santa Maria Fulcorina n. 15, codice fiscale GLL PTR 63L05 D969G, cittadino italiano;

NOCI GIULIANO, nato a Mantova il giorno 19 ottobre 1967, domiciliato a Leno (BS) Via Brescia n. 59/B, codice fiscale NCO GLN 67R19 E897B, cittadino italiano;

INSAM MATTEO GIUSEPPE FRANCESCO, nato a Milano il giorno 3 febbraio 1976, domiciliato a Milano, Via delle Forze Armate n. 24, codice fiscale NSM MTG 76B03 F205L, cittadino italiano, iscritto all'Albo dei Revisori Legali del Ministero di Grazia e Giustizia al numero 147417, con D.M. del 25 settembre 2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 del 26 ottobre 2007;

ZAVATTA AURA, nata a Milano il giorno 11 dicembre 1958, domiciliata a Moncalieri, Strada Cunioli Alti n. 41, codice fiscale ZVT RAU 58T51 F205D, cittadina italiana, iscritta all'Albo dei Revisori Legali del Ministero di Grazia e Giustizia al numero 62059, con D.M. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 bis del 21 aprile 1995.

Detti Comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri, io Notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue:

IN PRIMO LUOGO

1) Tra l'ente CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MILANO e le società FINLOMBARDA - FINANZIARIA PER LO SVILUPPO DELLA LOMBARDIA SOCIETA' PER AZIONI (BREVEMENTE DENOMINATA) FINLOMBARDA S.P.A. e EXPO 2015 S.P.A., ai sensi dell'articolo 2615 ter Codice Civile, viene costituita una società consortile per azioni sotto la denominazione sociale:

"EXPLORA S.C.P.A."

2) La società ha sede nel comune di Milano.

Ai soli fini della richiesta di iscrizione, ai sensi dell'articolo 111-ter disp.att. C.C., i comparenti mi dichiarano che la sede sociale risulta essere precisamente in Milano, Via Meravigli n. 9/B.

3) 3.1. La Società ha scopo consortile e non lucrativo. Essa ha per oggetto sociale la realizzazione delle seguenti attività:

a. promozione e valorizzazione del territorio, attraverso la realizzazione, lo sviluppo, e la distribuzione di prodotti e servizi turistici di imprese ed enti pubblici e privati;

b. promozione di eventi, di siti e di attività turistiche;

c. realizzazione, promozione, attuazione e distribuzione di manifestazioni, eventi ed altre iniziative di interesse turistico;

d. prestazioni di servizi di consulenza e di assistenza

tecnica a imprese ed enti pubblici e privati per sostenere e favorire la domanda e l'offerta turistica;

e. ogni attività concernente l'ideazione, lo studio, la realizzazione, la gestione, la promozione di servizi informativi ovvero di banche dati connesse con le attività sopra descritte;

f. l'attività di formazione e di servizi per le imprese ed enti pubblici e privati relativi al turismo;

g. prestazione di consulenze e servizi volti al miglioramento della qualità dei servizi culturali e turistici esistenti e la creazione di nuovi servizi;

h. attività editoriali a supporto del conseguimento degli obiettivi di cui ai punti precedenti.

La società opera nella fase iniziale prioritariamente a sostegno del successo dell'offerta turistica in relazione a Expo 2015.

3.2. La Società opera esclusivamente con criteri di economicità e con modalità imprenditoriali nel rispetto di tutte le disposizioni di legge e regolamentari statali e regionali applicabili.

3.3. La Società, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà acquistare, vendere, permutare, dare e prendere in affitto immobili ad uso funzionale, concedere ipoteche, avalli e fidejussioni, intrattenere rapporti bancari e compiere qualsiasi altra operazione di natura mobiliare ed immobiliare, finanziaria, assicurativa e commerciale (ivi inclusa la costituzione e partecipazione a società), nonché compiere tutto quanto abbia attinenza, anche indiretta con lo scopo sociale e sia comunque ritenuta utile alla realizzazione del medesimo, effettuando di conseguenza tutti gli atti e concludendo tutte le operazioni contrattuali necessarie o utili alla realizzazione dei fini e dell'attività della società.

4) Il capitale sociale viene determinato in Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) ed è diviso in 1.000.000 (unmilione) di azioni ordinarie nominative da nominali Euro 1,00 (uno virgola zero zero) cadauna.

Tale capitale viene sottoscritto in danaro dai soci come segue:

- CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MILANO per azioni 600.000 (seicentomila) pari a nominali Euro 600.000,00 (seicentomila virgola zero zero) con assegnazione di una quota pari al 60% (sessanta per cento) del capitale sociale;

- FINLOMBARDA - FINANZIARIA PER LO SVILUPPO DELLA LOMBARDIA SOCIETA' PER AZIONI (BREVEMENTE DENOMINATA) FINLOMBARDA S.P.A. per azioni 200.000 (duecentomila) pari a nominali Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero) con assegnazione di una quota pari al 20% (venti per cento) del capitale sociale;

	- EXPO 2015 S.P.A. per azioni 200.000 (duecentomila) pari a nominali Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero) con assegnazione di una quota pari al 20% (venti per cento) del capitale sociale. I Comparenti danno atto che, di detto capitale, almeno il 25% (venticinque per cento) e precisamente Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero) sono stati versati, ai sensi di legge, presso la Banca Intesa SanPaolo filiale di Milano come da ricevute di versamento in data 29 luglio 2013, 30 luglio 2013 e 31 luglio 2013 dell'Istituto stesso, che i Comparenti mi esibiscono in visione. Le azioni da emettere saranno rappresentate da titoli liberamente trasferibili aventi uguale valore e che conferiscono ai loro possessori uguali diritti. 5) La durata della società è fino al 31 dicembre 2050, ma potrà essere prorogata una o più volte o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea dei soci. 6) I comparenti convengono che oggetto di conferimento, ai fini dell'ingresso nella presente società, potranno essere, anche beni in natura o crediti. 7) La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, che è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria della società. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è attribuita la rappresentanza legale della società ed il libero uso della firma sociale. Il primo Consiglio di Amministrazione di cinque membri viene nominato nelle persone dei signori: NOCI GIULIANO - Presidente; BETTONI FRANCESCO GIOVAN MARIA, nato a Visano il giorno 23 agosto 1948, domiciliato a Castelvetro Piacentino, Via Statale n. 8, codice fiscale BTT FNC 48M23 M070V, cittadino italiano - Consigliere; ROSSI SERGIO ENRICO - Consigliere; VASCO ELENA - Consigliere; GALLI PIETRO - Consigliere. I signori NOCI GIULIANO, ROSSI SERGIO ENRICO, VASCO ELENA e GALLI PIETRO, sono qui intervenuti e hanno accettato la carica. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica sino alla data dell'assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2015. 8) Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi. I sindaci supplenti sono due. A comporre il Collegio Sindacale per i primi tre esercizi vengono nominati i signori POLICARO GIUSEPPE ANTONIO, nato a Novara il giorno 10 gennaio 1975, domiciliato a Novara, Via Galleria dei Portici n. 4, codice fiscale PLC GPP 75A10 F952A, cittadino italiano, iscritto all'Albo dei Revisori	

Legali del Ministero di Grazia e Giustizia al n. 128088 con

Decreto Ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 del 28 gennaio 2003; INSAM MATTEO GIUSEPPE FRANCESCO, sopra generalizzato e ZAVATTA AURA, sopra generalizzata quali sindaci effettivi, ed i signori CRESTANI IRENE, nata a Biella il giorno 14 luglio 1980, domiciliata a Biella, Piazza Cisterna n. 6, codice fiscale CRS RNI 80L54 A859F, cittadina italiana, iscritta all'Albo dei Revisori Legali del Ministero di Grazia e Giustizia al numero 166526 con Decreto Ministeriale del 4 luglio 2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 17 luglio 2012;

BRUNO SIMONE, nato a Pisa il giorno 9 maggio 1965, domiciliato a Milano, Via Nerino n. 5, codice fiscale BRN SMN 65E09 G702I, cittadino italiano, iscritto all'Albo dei Revisori Legali del Ministero di Grazia e Giustizia al numero 85740 con Decreto Ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 28 settembre 1999 quali sindaci supplenti.

Alla carica di Presidente viene designata la signora ZAVATTA AURA sopra generalizzata.

Il primo Collegio Sindacale dura in carica sino alla data dell'assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2015.

Tutti i prenommati Sindaci sono iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'emolumento annuale dei sindaci effettivi e del Presidente - per l'intero periodo di durata del loro ufficio verrà determinato dall'assemblea nella prima seduta.

Al Collegio Sindacale viene affidato il controllo contabile sulla società.

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2013.

10) La società viene costituita in osservanza di quanto stabilito con il presente atto e di quanto contenuto nello statuto sociale evidenziato al secondo luogo del presente.

I Comparenti delegano il signor NOCI GIULIANO ad apportare a questo atto ed allo Statuto di cui al "in secondo luogo", le eventuali modifiche richieste dall'Autorità Competente in sede di iscrizione del presente atto al Registro delle Imprese.

10) L'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione poste a carico della società è di Euro 5.547,00 (cinquemilacinquecentoquarantasette virgola zero zero)

IN SECONDO LUOGO

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO SOCIALE

Articolo 1. Denominazione.

1. È costituita, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, una società consortile per azioni, denominata "EXPLORA S.C.P.A." senza vincoli di rappresentazione grafica (in

seguito, la "Società").

Articolo 2. Sede.

1. La Società ha sede legale in Milano, Via Meravigli 9/b, presso la Camera di Commercio.

La Società può istituire sedi secondarie, succursali e rappresentanze in Italia e all'estero, come può sopprimerle.

Articolo 3. Durata.

1. La durata della Società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei soci, in relazione alla necessità dell'oggetto sociale.

Articolo 4. Oggetto sociale.

1. La Società ha scopo consortile e non lucrativo. Essa ha per oggetto sociale la realizzazione delle seguenti attività:

- a. promozione e valorizzazione del territorio, attraverso la realizzazione, lo sviluppo, e la distribuzione di prodotti e servizi turistici di imprese ed enti pubblici e privati;
- b. promozione di eventi, di siti e di attività turistiche;
- c. realizzazione, promozione, attuazione e distribuzione di manifestazioni, eventi ed altre iniziative di interesse turistico;
- d. prestazioni di servizi di consulenza e di assistenza tecnica a imprese ed enti pubblici e privati per sostenere e favorire la domanda e l'offerta turistica;
- e. ogni attività concernente l'ideazione, lo studio, la realizzazione, la gestione, la promozione di servizi informativi ovvero di banche dati connesse con le attività sopra descritte;
- f. l'attività di formazione e di servizi per le imprese ed enti pubblici e privati relativi al turismo;
- g. prestazione di consulenze e servizi volti al miglioramento della qualità dei servizi culturali e turistici esistenti e la creazione di nuovi servizi;
- h. attività editoriali a supporto del conseguimento degli obiettivi di cui ai punti precedenti.

La società opera nella fase iniziale prioritariamente a sostegno del successo dell'offerta turistica in relazione a Expo 2015.

2. La Società opera esclusivamente con criteri di economicità e con modalità imprenditoriali nel rispetto di tutte le disposizioni di legge e regolamentari statali e regionali applicabili.

3. La Società, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà acquistare, vendere, permutare, dare e prendere in affitto immobili ad uso funzionale, concedere ipoteche, avalli e fidejussioni, intrattenere rapporti bancari e compiere qualsiasi altra operazione di natura mobiliare ed immobiliare, finanziaria, assicurativa e commerciale (ivi inclusa la costituzione e partecipazione a società), nonché compiere tutto quanto abbia attinenza, anche indiretta con lo scopo

sociale e sia comunque ritenuta utile alla realizzazione del medesimo, effettuando di conseguenza tutti gli atti e concludendo tutte le operazioni contrattuali necessarie o utili alla realizzazione dei fini e dell'attività della società.

Capitale sociale - azioni

Articolo 5. Capitale sociale, finanziamenti e contributi.

1. Il capitale sociale è di euro 1.000.000,00 (un milione) diviso in n. 1.000.000 (un milione) di azioni ordinarie nominative da nominali euro 1 (uno) cadauna.

2. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti in natura e di crediti.

3. La società può acquistare fondi con obbligo di rimborso presso i soci, nel rispetto delle disposizioni di legge, anche infruttiferi.

4. La società può altresì ricevere contributi di enti pubblici e privati, ivi compresi i soci, anche a fondo perduto, finalizzati a garantire il perseguimento delle sue finalità statutarie o in relazione a specifici progetti.

Articolo. 6 - Azioni e trasferimento delle stesse.

1. Le azioni attribuiscono uguali diritti ai loro possessori.

2. Per quanto riguarda le modalità di emissione e di circolazione delle azioni si applicano le norme di legge, fermo quanto infra previsto.

Qualora un socio intenda trasferire per atto tra vivi in tutto o in parte le proprie azioni o diritti di opzione, in caso di aumento o ricostituzione del capitale sociale, dovrà previamente, a mezzo lettera raccomandata a.r., offrire tali azioni o diritti di opzione in prelazione a tutti gli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e illustrando tutte le condizioni dell'operazione.

Ai fini del presente articolo, con il termine "trasferire" di cui al comma precedente, si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi, ad esempio: vendita, donazione, permuta, conferimento in società, vendita forzata, vendita in blocco, fusione, scissione o liquidazione della società), in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) su quote o diritti di opzione.

I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 60 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui al secondo comma del presente articolo, darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. indirizzata al socio offerente e, per conoscenza, agli altri soci. In tale lettera dovrà essere manifestata incondizionatamente la volontà di acquistare tutte le azioni o diritti di opzione offerti in vendita, alle condizioni indicate nell'offerta.

Nel caso in cui più soci esercitino la prelazione, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita vengono attribuiti

ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

Qualora l'offerta riguardi la costituzione sulle azioni di diritti reali di godimento o di garanzia, ovvero il trasferimento avvenga a titolo gratuito ovvero a fronte di un corrispettivo non in denaro, come ad esempio mediante permuta, fusione, scissione, transazione, cessione di azienda, conferimento a capitale, i soci che abbiano esercitato la prelazione dovranno acquistare le azioni ad un prezzo che corrisponderà al patrimonio netto pro quota relativo alla partecipazione oggetto di prelazione così come risultante dall'ultimo bilancio approvato dall'Assemblea o risultante dalla più recente situazione patrimoniale. Ai fini di quanto precede in caso di trasferimento di diritti di opzione il prezzo sarà pari ad un centesimo del valore del corrispondente aumento di capitale sottoscrivibile.

Qualora i soci non esercitino il diritto di prelazione entro il termine di 60 giorni previsto dal presente articolo, le azioni o i diritti di opzione potranno essere trasferiti dal socio offerente secondo le modalità indicate nell'offerta ai soci. Qualora le azioni o i diritti di opzione oggetto di offerta non vengano trasferite entro i successivi 120 (centoventi) giorni dalla scadenza del periodo concesso ai soci per l'esercizio del diritto di prelazione, l'espletamento della procedura di offerta in prelazione cesserà di avere efficacia; pertanto, qualora, decorso infruttuosamente tale termine, il socio intenda trasferire a terzi le proprie azioni o diritti di opzione, esso dovrà formulare una nuova offerta agli altri soci in conformità alle condizioni stabilite dal presente articolo.

In assenza dell'espletamento della procedura di offerta in prelazione ai sensi del presente articolo o fino a quando non risulti che l'offerta non sia stata accettata, il terzo non sarà iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti inerenti le azioni, e non potrà trasferirli con effetto verso la società.

3. Il diritto di prelazione non si applica ai trasferimenti da parte dei soci a propri controllanti, a società controllate o controllate dallo stesso controllante, (rientrando nel concetto di controllo anche il controllo indiretto). Peraltro, qualora vi fosse un cambio nel controllo dell'acquirente delle azioni o dei diritti, il socio che abbia alienato le azioni o i diritti sarà obbligato a riacquistare le azioni alienate, o quelle azioni che siano state sottoscritte dall'acquirente a seguito dell'esercizio dei diritti di opzione alienati.

Assemblea

Articolo 7. Assemblea.

1. L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni, prese in

conformità alla legge e allo Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

2. L'Assemblea ordinaria:

- a. approva il bilancio e delibera sulla destinazione dell'utile di esercizio e sull'eventuale distribuzione di riserve;
- b. nomina e revoca gli amministratori e i sindaci e ne determina il compenso;
- c. delibera sulla responsabilità di amministratori e sindaci;
- d. delibera sulle altre materie attribuite alla sua competenza dalla legge o dallo Statuto.

3. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge o dallo Statuto alla sua competenza.

Articolo 8. Convocazione.

1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione ogniquale volta lo ritenga opportuno, ovvero, conformemente a quanto previsto dall'art. 2367 cod. civ., su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale.

2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Ricorrendo i presupposti di legge, l'Assemblea può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In tal caso il Consiglio di Amministrazione segnala nella relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ. le ragioni della dilazione.

3. L'Assemblea è convocata anche fuori dal comune della sede sociale, purché in Italia, mediante avviso scritto con prova di ricevimento recapitato almeno 8 (otto) giorni prima agli azionisti iscritti nel libro dei soci al rispettivo domicilio ovvero, se da loro a tal fine comunicati, al numero di utenza telefax o all'indirizzo di posta elettronica.

Nel predetto avviso può essere prevista la seconda convocazione.

4. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

5. Nell'ipotesi di cui al comma precedente dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

L'intervento in Assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento degli azio-

nisti, a condizione che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della riunione; tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e di ricevere e trasmettere o visionare documenti.

Articolo 9. Intervento in Assemblea e voto.

1. Possono intervenire all'Assemblea i soci cui spetta il diritto di voto.

2. Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea anche da non socio mediante semplice delega scritta, osservate le limitazioni e le prescrizioni dell'art. 2372 del codice civile.

Articolo 10. Presidenza e svolgimento dell'Assemblea. Segretario.

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano d'età. Nell'ulteriore ipotesi di assenza o impedimento dei predetti, l'Assemblea è presieduta da altra persona designata dall'Assemblea medesima.

2. Nell'ipotesi di assemblea tenuta con mezzi di telecomunicazione, la presidenza è assunta in conformità con quanto precede se i soggetti ivi indicati sono presenti nel luogo di convocazione; in caso contrario la presidenza è assunta dalla persona eletta dagli intervenuti.

3. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificarne la regolare costituzione, accertare il diritto di intervento e di voto dei soci e constatare la regolarità delle deleghe, dirigere e regolare la discussione e lo svolgimento dei lavori assembleari, stabilire le modalità delle votazioni e proclamare i relativi risultati.

4. Il Presidente è assistito da un segretario designato dall'Assemblea; quando il verbale sia redatto da un Notaio, l'assistenza del segretario non è necessaria.

Articolo 11. Costituzione e validità delle deliberazioni.

1. Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione e, come pure per la validità delle relative deliberazioni, si applicano le maggioranze costitutive e deliberative previste dalla legge.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA

Articolo 12. Consiglio di Amministrazione.

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri nominati dall'Assemblea dei soci.

2. Salvo diversa deliberazione di tutti i soci partecipanti al capitale sociale, la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate da ciascun socio che dovranno contenere almeno tre candidati e

nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre e quattro.

I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente comprensiva dei candidati di tutte le liste.

Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati; in caso di parità di quoziente per l'ultimo dei consiglieri da eleggere, è preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

3. Qualora non sia possibile procedere alle nomine con le modalità di cui al voto di lista, per i casi di mancato deposito da parte di ciascun socio della propria lista o mancata nomina per parità di quozienti e voti, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.

4. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

5. Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione senza il ricorso al metodo delle liste, l'Assemblea provvede alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione in modo tale che il genere meno rappresentato raggiunga almeno il numero minimo previsto dalla normativa pro tempore vigente, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

Nel caso di nomina con il metodo delle liste, le liste devono essere composte in modo tale che il genere meno rappresentato nella lista raggiunga almeno il numero minimo previsto dalla normativa pro-tempore vigente, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore. Qualora per effetto dell'applicazione delle regole sopra indicate, un genere risulti meno rappresentato rispetto a quanto previsto dalla normativa pro-tempore, con arrotondamento in caso di numero frazionario, all'unità superiore, risulteranno eletti, fino a concorrenza del numero minimo previsto, gli appartenenti al genere meno rappresentato tratti successivamente dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti in luogo degli appartenenti al genere più rappresentato ultimi eletti nella medesima lista o, ove necessario, risulteranno eletti, fino a concorrenza del numero minimo previsto, gli appartenenti al genere meno rappresentato tratti successivamente dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti in luogo degli appartenenti al genere più rappresentato ultimi eletti nella medesima lista.

6. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi causa, uno o più amministratori, si provvederà alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. nel rispet-

to della disciplina che garantisce l'equilibrio tra i generi.

Peraltro qualora, per dimissioni od altre cause, cessi la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, l'intero consiglio si intenderà cessato e l'Assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.

Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'Assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo dovrà essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 13. Presidente e Vicepresidente.

1. Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi componenti il Presidente e può nominare un Vice-presidente. Può nominare anche un segretario anche al di fuori dei suoi componenti.

Articolo 14. Convocazione del Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede legale od in altra località indicata nell'avviso di convocazione, almeno trimestralmente e ogni qual volta il Presidente ne ravvisi la necessità o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio Sindacale.

2. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'elenco delle materie su cui deliberare, del giorno, dell'ora e del luogo della seduta. Nel fissare le materie all'ordine del giorno il Presidente inserisce quegli argomenti che siano eventualmente richiesti dai componenti del Consiglio di amministrazione.

3. La convocazione è fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci con lettera raccomandata, telegramma, telex o telefax, o anche mediante posta elettronica, da spedirsi almeno cinque giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima.

Della convocazione viene data notizia entro gli stessi termini ai componenti del Collegio Sindacale.

4. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione assiste il Direttore Generale, se nominato.

Articolo 15. Riunioni del Consiglio di Amministrazione.

1. Per la validità delle riunioni del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. In assenza di convocazione formale è necessaria la presenza della totalità degli Amministratori in carica e dei componenti del Collegio Sindacale.

2. E' ammessa la possibilità che le riunioni si tengano per video-conferenza e/o teleconferenza, a condizione che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della riunione e che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

4. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente se presenti nel luogo di convocazione; in caso contrario la presidenza è assunta dall'amministratore eletto dagli intervenuti.

5. Il Segretario cura la redazione e la conservazione del verbale della riunione che dovrà essere sottoscritto da chi presiede la seduta e dal Segretario.

Articolo 16. Poteri del Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, tranne quelli riservati dalla legge alla competenza esclusiva dell'Assemblea.

2. Il Consiglio di Amministrazione vigila sull'andamento della gestione e, sulla base delle informazioni ricevute, valuta l'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società.

Il Consiglio di Amministrazione può assumere deliberazioni concernenti:

- a. l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- b. la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di soci;
- c. l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative;
- d. il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio nazionale.

Articolo 17. Compensi del Consiglio di Amministrazione.

1. Il compenso annuale spettante agli Amministratori è determinato dall'Assemblea.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

2. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

3. Gli Amministratori hanno altresì diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

4. In ogni caso ai componenti del consiglio di amministrazione dovranno essere attribuiti compensi nei limiti previsti dalla normativa applicabile.

Articolo 18. Organi Delegati.

1. Il Consiglio di Amministrazione può conferire particolari incarichi o deleghe a uno o più Consiglieri, determinando i relativi poteri, la loro durata e l'eventuale compenso.

2. Gli organi delegati curano, in particolare, che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni 3 (tre) mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior

rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

Articolo 19. Rappresentanza. Firma sociale.

1. La rappresentanza legale della società, di fronte ai terzi e in giudizio, e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice-Presidente. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

Fermo restando quanto precede, la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale spettano altresì ai Consiglieri nelle materie a loro delegate dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può rilasciare procure speciali, anche a persone estranee alla società, per la sottoscrizione di singoli atti o categorie di atti, contratti e documenti. Analoga facoltà compete, nell'ambito dei poteri conferiti, al Direttore Generale, ove nominato, nell'ambito delle sue funzioni e competenze.

3. Resta in ogni caso esclusa la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di attribuire procure generali a persone non legate alla società da rapporti di lavoro subordinato od autonomo.

Direttore Generale - Comitati

Articolo 20. Direttore Generale.

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, determinandone poteri, compenso e durata dell'incarico.

Articolo 21. Comitato di monitoraggio.

1. Il Consiglio di Amministrazione istituisce un Comitato di monitoraggio, composto da membri designati dai Soci, incaricato di esprimere il proprio parere in ordine alla coerenza dei programmi della Società con la programmazione di livello regionale e nazionale.

2. Il Consiglio di Amministrazione ne determina i compiti specifici, le modalità di funzionamento, nonché gli eventuali compensi dei componenti.

Articolo 22. Collegio Sindacale.

1. L'Assemblea ordinaria elegge, per la durata di 3 (tre) esercizi, il Collegio sindacale costituito da 3 (tre) Sindaci effettivi, tra i quali designa il Presidente, e da 2 (due) Sindaci supplenti, determinandone il compenso annuale.

L'assemblea provvede alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale in modo tale che il genere meno rappresentato raggiunga almeno il numero minimo previsto dalla normativa pro tempore vigente, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore. In tal caso i sindaci supplenti dovranno appartenere a generi diversi.

I Sindaci sono sempre rieleggibili e scadono alla data

dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio sindacale si tengano per videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti i sindaci che vi partecipano possano essere identificati e che sia loro consentito di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Collegio sindacale si considera riunito nel luogo di convocazione del collegio, ove deve essere presente almeno un sindaco.

In caso di cessazione dei sindaci effettivi la sostituzione avviene nel rispetto della normativa che garantisce l'equilibrio tra i generi. Qualora per effetto di tali sostituzioni non risulti rispettato l'equilibrio tra i generi, il consiglio di amministrazione dovrà al più presto convocare l'assemblea ai sensi dell'art. 2401, 1° comma, secondo periodo, del codice civile.

Articolo 23. Revisione Legale dei Conti.

1. La revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale che deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui, per obbligo di legge o per delibera dell'assemblea, l'incarico di revisione legale dei conti sia conferito a un revisore legale o a una società di revisione legale iscritti nel medesimo registro.

2. Nel caso in cui la revisione legale dei conti non sia esercitata dal collegio sindacale, l'assemblea, su proposta motivata del collegio sindacale, conferisce l'incarico e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico; l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Bilancio e utili

Articolo 24. Bilancio e utili.

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio di Amministrazione redige il progetto di bilancio di esercizio e se del caso il progetto di bilancio consolidato, osserva le norme di legge.

3. Né utili né riserve sono distribuibili e pertanto le azioni non danno diritto a dividendi.

Liquidazione

Articolo 25. Liquidazione della società - liquidazione della partecipazione.

1. La liquidazione della società ha luogo nei casi e secondo le norme di legge.

2. L'Assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed i compensi.

3. Ai soci spetta, così come in caso di recesso, il solo rimborso del capitale nominale sottoscritto. Eseguito questo rimborso, in caso di liquidazione l'attivo residuo è devoluto a soggetti che perseguano, anche in via non esclusiva, finalità analoghe a quelle della Società senza distribuzione di utili ai soci, con preferenza, rispetto ai terzi, agli azionisti che abbiano tale caratteristica.

Articolo 26. Domicilio degli azionisti

1. Il domicilio dei Soci, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci.

Al momento della richiesta di iscrizione a libro soci, il socio deve indicare il proprio domicilio ed è onere del socio stesso comunicare ogni eventuale variazione.

2. Il socio può altresì comunicare gli eventuali numeri di fax e/o indirizzi di posta elettronica a cui possono essere inviate tutte le comunicazioni previste dal presente Statuto. Qualora ciò non avvenga, tutte le comunicazioni previste dal presente Statuto dovranno essere effettuate al socio all'indirizzo risultante dal libro soci.

Articolo 27. Norma transitoria.

Le disposizioni degli art. 12 e 22 finalizzate a garantire il rispetto della disciplina in materia di equilibrio tra i generi trovano applicazione a decorrere dal primo mandato e per i successivi due rinnovi, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, riservando al genere meno rappresentato, per il primo mandato una quota pari almeno ad un quinto degli amministratori e dei sindaci effettivi e per i successivi due mandati, almeno un terzo degli amministratori e dei sindaci effettivi (con arrotondamento per eccesso all'unità superiore qualora dal riparto non risulti un numero intero).

Articolo 28. Rinvio alle norme di legge.

Per tutto quanto non disposto dallo Statuto si applicano le disposizioni di legge.

I comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato a mano dalla stessa e da me Notaio, da me letto, ai Comparenti che lo approvano.

Consta questo atto di nove fogli di cui occupa trentatrè pagine fin qui sottoscritto alle ore dodici e cinquanta minuti

Firmato: Sergio Enrico Rossi - Antonello Turturiello - Giuseppe Sala - Elena Vasco - Pietro Galli - Giuliano Noci - Matteo Giuseppe Francesco Insam - Aura Zavatta - Paola Cianci
Notaio.

////////////////////////////////////

Allegato "A" al n. 29473/21345 di Repertorio
N. 29423 di Repertorio

PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici, addì ventisei del mese di luglio, in Milano, nei locali della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura in Via Meravigli n. 9/B.

(26/7/2013)

Avanti me Avvocato PAOLA CIANCI, Notaio in Saronno, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è personalmente comparso il signor:

SANGALLI CARLO GIUSEPPE MARIA, nato a Porlezza il giorno 31 agosto 1937, domiciliato per la carica in Milano, Via Meravigli n. 9/B, nella sua qualità di Presidente dell'ente "CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MILANO", con sede in Milano, Via Meravigli n. 9/B, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 80073490155, iscritta al R.E.A. di Milano al numero 1531602, a tanto autorizzato in forza del vigente statuto sociale nonchè in forza di delibera numero 175 del 24 giugno 2013 della Giunta della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano, che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera "A" e del 22 luglio 2013 n. 212 che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera "B".

Detto Comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, nomina e costituisce procuratori speciali dell'ente, i signori ROSSI SERGIO ENRICO nato a Torino il 27 gennaio 1960 domiciliato a Milano, Via Meravigli n. 9/B, codice fiscale RSSSRG60A27L219N

e VASCO ELENA, nata a Hartford (USA) il giorno 31 dicembre 1964, cittadina italiana, domiciliata a Milano, Via Meravigli n. 9/B, codice fiscale VSC LNE 64T71 Z404V, affinché in nome e per conto dell'ente mandante, con firma tra loro disgiunta, possano intervenire all'atto di costituzione, di una società consortile per azioni finalizzata alla promozione del turismo ed alla valorizzazione del territorio, in raccordo con le realtà istituzionali e associative locali, attraverso la definizione di un'offerta turistica distintiva e dedicata ai potenziali visitatori di Expo 2015.

La società costituenda avrà un capitale sociale di Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) che verrà sottoscritto dalla società mandante per il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale, dalla società "Expo 2015 S.p.A." per il 20% (venti per cento) del capitale sociale e dalla società "Finlombarda S.p.A." per il 20% (venti per cento) del capitale sociale.

La società costituenda avrà sede in Milano, Via Meravigli n. 9/B presso la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Milano.

All'uopo conferisce ai nominati procuratori ogni facoltà per l'espletamento del presente mandato ed in particolare, pre-

stare il consenso per la nomina dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo determinandone i poteri, la durata, la composizione, specificare la denominazione della costituenda società, l'oggetto sociale, la sede ed eventuali sedi secondarie, la durata della stessa; sottoscrivere e versare il capitale sociale, concordare tutti gli altri patti di cui all'atto costitutivo ed allo statuto della costituenda società e fare quant'altro necessario, anche se qui non precisato, in modo che non si possa eccepire a ciascun procuratore mancanza o imprecisione di poteri.

Con promessa di rato e valido e sotto gli obblighi di legge.

Il Comparente dispensa me Notaio dalla lettura degli allegati.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato a mano dalla stessa e da me Notaio, da me letto al Comparente che lo approva.

Consta questo atto di un foglio di cui occupa quattro pagine fin qui sottoscritto alle ore nove e quaranta minuti.

Firmato: Carlo Giuseppe Maria Sangalli - Paola Cianci Notaio.